

(N. 1864)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CAMPILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1951

Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione internazionale n. 4, concernente il lavoro notturno delle donne, approvata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sessione di Washington 1919, stabilisce che le donne di qualsiasi età non possono essere adibite al lavoro notturno negli stabilimenti industriali per un periodo di undici ore, tra una ed altra giornata lavorativa, nel quale deve essere compreso l'intervallo tra le ore 22 e le 5.

L'analogia Convenzione n. 6, approvata nella stessa sessione e concernente il lavoro notturno degli adolescenti, stabilisce lo stesso divieto per i lavoratori fino ai 18 anni, ma, a differenza della precedente, permette che, nel caso in cui la legge nazionale vieti il lavoro notturno nei panifici, l'intervallo compreso nel perio-

do di riposo intercorra dalle ore 21 alle 4, anzichè dalle ore 22 e le 5.

Entrambe le convenzioni vennero ratificate dall'Italia con la legge 6 aprile 1922, n. 471, ed ebbero applicazione con il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che modifica in conseguenza il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818.

Data l'analogia della materia trattata dalle due convenzioni e la contemporaneità della loro applicazione fu facile introdurre nel citato testo unico le norme ad esse relative che peraltro rimasero distinte, in quanto la convenzione relativa alle donne venne riprodotta con la modificazione dell'articolo 5 del testo unico

e quella relativa ai fanciulli venne riprodotta nell'apposito articolo 5-bis.

Essendo la definizione del periodo notturno generalmente uguale nei due casi, essa venne ripetuta tanto nell'articolo 5 (terzo comma) quanto nell'articolo 5-bis (terzo comma). Non venne peraltro riprodotta la variante relativa agli adolescenti occupati nei panifici, in quanto per questa parte provvedeva già la apposita legge 22 marzo 1908, n. 105.

Allorchè il legislatore provvide alla riforma delle disposizioni vigenti in materia, si preoccupò, tra l'altro, di evitare duplicazioni di norme e pertanto destinò un solo articolo per la definizione del periodo di lavoro notturno, unificando quindi le due identiche disposizioni citate.

Ne risultò l'attuale articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, il quale, in conformità

della Convenzione n. 6, rinviò, per i panifici, alla legge particolare, senza però specificare che il rinvio si riferiva solo agli adolescenti e non alle donne.

Questa impefezione di carattere formale è stata riscontrata dalla Conferenza internazionale del lavoro ed il Governo italiano si è impegnato ad eliminarla allo scopo di evitare possibili elusioni ed incertezze nell'approvazione della legge.

Assolvendo tale impegno, si è predisposto l'accluso disegno di legge per l'interpretazione autentica della norma di cui si tratta. La legge proposta non muterà la sostanza giuridica della norma di cui si tratta e costituirà un mezzo efficace per ottenere l'applicazione di disposizioni, alle quali l'Italia è tenuta per rispettare gli impegni che si è assunta.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il rinvio alle disposizioni della legge sulla panificazione, contenuto nell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai diciotto anni.